

Comune di Arcidosso

Provincia di Grosseto



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 29 del 26 Luglio 2013**

INDICE

| | |
|---|-------|
| Art. 1 - Istituzione del tributo..... | p. 3 |
| Art. 2 - Componenti del tributo..... | p. 3 |
| Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani..... | p. 3 |
| Art. 4 - Presupposto e soggetti Passivi..... | p. 3 |
| Art. 5 - Locali ed aree scoperte escluse dal tributo..... | p. 4 |
| Art. 6 - Base imponibile del tributo..... | p. 5 |
| Art. 7 - Determinazione della tariffa del tributo..... | p. 6 |
| Art. 8 - Copertura dei costi del servizio..... | p. 7 |
| Art. 9 - Piano finanziario..... | p. 7 |
| Art. 10 - Determinazione degli elementi necessari per la determinazione della tariffa del tributo.. | p. 7 |
| Art. 11 - Obbligazione tributaria..... | p. 8 |
| Art. 12 - La maggiorazione per i servizi indivisibili..... | p. 8 |
| Art. 13 - Riduzioni e agevolazioni..... | p. 9 |
| Art. 14 - Mancato svolgimento del servizio..... | p. 10 |
| Art. 15 - Tributo giornaliero..... | p. 10 |
| Art. 16 - Tributo provinciale..... | p. 11 |
| Art. 17 - Dichiarazione..... | p. 11 |
| Art. 18 - Riscossione..... | p. 13 |
| Art. 19 - Rimborsi..... | p. 13 |
| Art. 20 - Funzionario responsabile del tributo..... | p. 13 |
| Art. 21 - Verifiche, accertamenti, sanzioni ed interessi..... | p. 14 |
| Art. 22 - Somme di modesto ammontare..... | p. 14 |
| Art. 23 - Riscossione coattiva..... | p. 15 |
| Art. 24 -Compiti degli uffici interni..... | p. 15 |
| Art. 25 - Norma di rinvio..... | p. 15 |
| Art. 26 - Entrata in vigore..... | p. 15 |

Art.1
Istituzione del Tributo

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuati dal regolamento previsto dall'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011.
3. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu.

Art. 2
Componenti del Tributo

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a) *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - b) *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 12 del presente regolamento.

Art. 3.
Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato B provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione

Art. 4
Rifiuti assimilati agli urbani

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione ed il loro uso, o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani anche se di fatto non utilizzati.
2. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte sul territorio comunale, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che

gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e **in uso esclusivo** ai singoli occupanti o detentori. Per questi ultimi restano fermi tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5

Locali ed aree scoperte esclusi dal tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o non chiudibili con strutture fisse;
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali ad uso abitativo (Categoria Catastale A) privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati (devono essere presenti entrambe le condizioni);
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, inagibili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di atti abilitativi, anche in forma tacita, o legittimati dall'invio di comunicazioni equipollenti (SCIA) , limitatamente al periodo di validità del titolo edilizio legittimante e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
- Legnaie interne o esterne;
- Fabbricati ed aree che per il loro particolare utilizzo non possono produrre o non producono rifiuti da smaltire attraverso il servizio (es. pollai, stalle, fienili, essiccatoi in uso o comunque locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo);

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri, annualmente, l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 2 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigo, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree scoperte costituenti pertinenza dei locali, adibiti in via esclusiva al transito dei veicoli e destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree adibite a sosta gratuita degli autoveicoli;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli

- stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - gli immobili ed uffici comunali;
 - comunque tutte le superfici scoperte, pertinenziali o accessorie a locali tassabili, escluse le aree operative;
 - locali, o parti di essi, in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di atti abilitativi, anche in forma tacita, o legittimati dall'invio di comunicazioni equipollenti (SCIA) limitatamente al periodo di validità del titolo edilizio legittimante e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 6 **Base imponibile del tributo**

1. In fase di prima applicazione, per le utenze già iscritte a ruolo, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabili al tributo è costituita dalle superfici già dichiarate o accertate ai fini TARSU. Per le nuove utenze la superficie è costituita da quella calpestabile.
2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 9 —bis del D.L. 201/2011 la superficie di riferimento sarà costituita dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Le superfici difformi alla percentuale dell'80%, sono modificate d'ufficio dal Comune, a seguito dell'incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del Territorio, secondo le modalità stabilite dall'apposito provvedimento del Direttore della predetta Agenzia. Il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti le nuove superfici imponibili.
3. La superficie di tutte le altre unità immobiliari sarà costituita da quella calpestabile.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola **rifiuti speciali** non assimilati agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Se vi sono obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applica la percentuale di riduzione del 50% rispetto all'intera superficie in cui l'attività viene svolta.

5. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione del tributo originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.
6. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
7. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 7

Determinazione della tariffa del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare. La tariffa del tributo è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Le tariffe sono commisurate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011. Si applicano in via transitoria fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui sopra, le disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate **dall'allegato A** al presente regolamento.
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. In via transitoria, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, **adeguatamente motivato**, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.
7. Il Consiglio Comunale delibera le tariffe entro il termine fissato dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente; la deliberazione di approvazione delle tariffe, anche

se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine di cui al primo periodo, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno; il Consiglio Comunale ha inoltre facoltà di variare le tariffe anche successivamente ai termini di approvazione del bilancio di previsione, ma non oltre il 30 settembre dell'anno di riferimento, qualora ciò risulti necessario al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Art. 8

Copertura dei costi del servizio

1. Il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 ed in via transitoria dal D.P.R. 158/1999.
2. **Dal costo deve essere detratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.**

Art. 9

Piano finanziario

1. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente alla sua approvazione entro il termine del 15 novembre di ogni anno.
2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, sulla base delle norme dell'art. 8 del D.P.R. 158/99.

Art. 10

Determinazione degli elementi necessari per la determinazione della tariffa del tributo

Utenze non domestiche

1. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO, al codice attività IVA e ad altri elementi risultanti dai pubblici registri. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente in termini quantitativi (mq o potenziale produzione rifiuti). Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.

Utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti, il numero degli

occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali al 1° gennaio di ogni anno.

2. Per le nuove utenze viene utilizzato il numero anagrafico di componenti risultante alla data di attivazione delle stesse.
3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.17, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a) anziano collocato in casa di riposo;
 - b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
5. Qualora nei locali oggetto di tassazione non risulti anagraficamente alcun nucleo familiare, il calcolo del tributo verrà effettuato sulla base del numero di persone, dichiarate dal soggetto passivo, che utilizzano l'immobile, salvo verifiche da parte degli uffici comunali.
6. Per le utenze domestiche dei non residenti, in fase di prima applicazione (annualità 2013) il numero dei componenti del nucleo familiare sarà forfettariamente attribuito dal Comune nel numero di 3 elementi. E' comunque fatta salva la facoltà del contribuente di indicare in dichiarazione il numero effettivo dei componenti il nucleo familiare. Resta, in ogni caso, ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

Art. 11

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il primo giorno del mese successivo a quello in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.
3. La cessazione dà diritto alla compensazione, come da Regolamento delle entrate, o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 19.

Art. 12

La maggiorazione per i servizi indivisibili

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni

precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.

2. Il gettito della maggiorazione è destinato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.
3. Dall'anno 2014 il Consiglio comunale, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione del comma 1 fino a 0,40 €/mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.
4. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni, le agevolazioni e le esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti dal presente regolamento .
5. Non si applica la maggiorazione al tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.

Art. 13 **Riduzioni e agevolazioni**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona così come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta/cassonetto non è superiore a 500 metri.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 70% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari. In fase di prima applicazione e nelle more delle ricognizioni dei centri di raccolta esistenti e della misurazione delle distanze delle varie utenze si mantengono le distanze precedentemente previste cui si applica l'unica riduzione del 70%.
4. Nelle situazioni di attività produttive cessate o formalmente ed effettivamente sospese si applica la tariffa più bassa prevista per le utenze non domestiche.
5. Alle aree scoperte operative si applica la tariffa prevista per le aree espositive ed autosaloni.
6. Alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al recupero i rifiuti assimilati prodotti, è applicata la seguente riduzione:

- a) Riduzione del 30% sulla tariffa base per i soggetti che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano determinato un'accertata minore produzione dei rifiuti di cui all'art.3 del presente Regolamento, oppure un pre-trattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del pubblico servizio.
- b) Riduzione del 30% sulla tariffa base per i soggetti che producano residui avviati al riutilizzo e individuati da atti normativi statali o regionali.

Al fine di ottenere tale riduzione gli utenti devono presentare una domanda diretta all'Amministrazione Comunale corredata dalla seguente documentazione:

- relazione descrittiva degli interventi tecnico-organizzativi applicati per ottenere una minore produzione dei rifiuti o un pre trattamento volumetrico;
 - idonea documentazione contrattuale con cui il contribuente possa dimostrare l'effettiva destinazione al riutilizzo dei residui derivanti dalla sua attività;
7. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione 5%.
 - b) Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni/agevolazioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
 8. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 14

Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto in misura massima del 20 % della tariffa.

Art. 15

Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50% . È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 12.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Art. 16
Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 12

Art. 17
Dichiarazione

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione variazione/cessazione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La

dichiarazione, debitamente compilata e firmata, può essere consegnata a mano, tramite servizio postale, fax, posta elettronica, PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine indicato al precedente comma. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, n. civico interno ed esterno, in alternativa il piano dell'interno e destinazione dei locali, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Per le utenze dei soggetti non residenti i dati del dichiarante e numero dei soggetti occupanti i locali;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
6. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu , opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione del tributo, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime non siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 3, se più favorevole.

Art. 18
Riscossione

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (F24) ovvero con altra modalità consentita dalla normativa vigente.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento in cui sono indicati importi, modalità e termini per il versamento.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno quattro rate bimestrali (maggio, luglio, settembre, novembre) nel caso in cui l'approvazione delle tariffe avvenga successivamente alla scadenza prevista per la prima rata si provvederà all'invio di rate di acconto sulla base delle tariffe dell'anno precedente. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006.
4. E' fatta salva, per l'anno 2013, l'eventuale diversa rateizzazione deliberata dal Consiglio comunale a norma dell'art. 10 del D.L. 8 aprile 2013 n.35.
5. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 12 e del tributo provinciale di cui all'art. 16 è inferiore ad € 12,00;

Art. 19
Rimborsi

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso d'interesse legale aumentato di 2 (due) punti percentuali, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

Art.20
Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti

affidenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 21

Verifiche, accertamenti, sanzioni ed interessi

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 14, commi 37 e 38, del D.L. 201/2011. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento, anche a mezzo raccomandata R.R., motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
2. In caso di violazione degli obblighi relativi al tributo si applicano le sanzioni previste dall'art. 14, commi 39-42, del D.L. 201/2011.
3. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal comma 4 dell'art. 19 del presente regolamento, secondo le modalità ivi stabilite.
4. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui comma precedente, entro il termine di 60 gg. dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100,00.

Art 22

Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta

Art. 23
Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 24
Compiti degli uffici interni

1. Gli uffici comunali competenti, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche o variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, ovvero in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità o di ricezione di comunicazioni certificate equipollenti, del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali o di ricezione di comunicazioni certificate equipollenti (SCIA), sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.
2. L'Ufficio Anagrafe dovrà provvedere alla comunicazione all'Ufficio Tributi delle variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare.
3. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

Art. 25
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, del regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.Lgs. 201/2011 e, in via transitoria fino all'anno successivo a quello di entrata in vigore del citato regolamento statale, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 26
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti per le utenze non domestiche

| <i>n.catg.</i> | Descrizione categoria |
|----------------|--|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, convitti |
| 2 | Distributori di carburanti, campeggi |
| 3 | Stabilimenti balneari |
| 4 | Esposizioni, autosaloni |
| 5 | Alberghi con ristoranti |
| 6 | Alberghi senza ristoranti |
| 7 | Case di cura e riposo |
| 8 | Uffici, agenzie e studi professionali, |
| 9 | Banche, istituti di credito |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione |
| 15 | Attività artigianali di produzione di beni specifici |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste, |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante |
| 21 | Discoteche, night club |

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

| |
|--|
| - rifiuti di carta, cartone e similari; rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; |
| - imballaggi primari, imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata; |
| - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili); |
| - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets; |
| - accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; |
| - frammenti e manufatti di vimini, sughero, paglia e prodotti di paglia; |
| - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; |
| - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; |
| - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; |
| - feltri e tessuti non tessuti, pelle e simil - pelle; |
| - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni; |
| - resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; |
| - imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili; |
| - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; |
| - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); |
| - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; |
| - rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; |
| - manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; |
| - nastri abrasivi; |
| - cavi e materiale elettrico in genere, - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; |
| - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili; |
| - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale; |
| - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; |
| - accessori per l'informatica. |
| Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833: |
| - rifiuti delle cucine; |
| - rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi; |
| - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi; |
| - rifiuti ingombranti; |

| |
|---|
| - spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani; |
| - indumenti e lenzuola monouso; |
| - gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi; |
| - pannolini pediatrici e i pannoloni; |
| - contenitori e sacche delle urine; |
| - rifiuti verdi. |